

PROTOCOLLO DI INTESA SINDACALE

Il 3 febbraio 2010, in Bergamo.

Tra:

UBI Sistemi e Servizi d'ora in poi per brevità denominata anche "UBIS";

e

La Delegazione Sindacale di *UBI Sistemi e Servizi* di:

FALCRI

d'ora in poi denominata anche solo "O.S."

Premesso che

1. Il Gruppo UBI ha deliberato di realizzare il progetto che prevede - nell'ambito della più ampia operazione di cessione di alcuni contratti di banca corrispondente per la fornitura di servizi di paying agent in Italia a SICAV lussemburghesi e a UCITS irlandesi - la cessazione, da parte di *UBIS*, delle attività di Amministrazione SICAV attualmente svolte dalle unità organizzative già citate nell'informativa di cui al successivo punto 2 ;
2. In relazione a quanto sopra, con lettera del 7 gennaio 2010, da intendersi qui come integralmente riportata e trascritta - unitamente alla documentazione consegnata alle O.S. nel corso degli incontri indicati al successivo punto 3. - l'Azienda ha fornito alle O.S. l'informativa prevista dall'art. 15 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell' 8/12/2007, riguardante la programmata cessazione delle attività di Amministrazione SICAV - operazione che non comporta, di per sé, tensioni occupazionali - dando così avvio alla procedura prevista dalla normativa appena citata;
3. Su richiesta delle O.S. si è dato corso ai confronti previsti dalle normative contrattuali, a decorrere dal 18 gennaio e sino alla data del presente Accordo;
4. Le Parti nel darsi atto di avere sviluppato nel corso della procedura un ampio e approfondito confronto in ordine alle modalità di realizzazione della manovra illustrata nell'informativa di cui al precedente punto 2 e alle conseguenze giuridiche, economiche e sociali nei confronti del Personale derivanti dalla stessa manovra;

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1


Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2

*Rapporti di lavoro*

L'operazione prevede la cessazione delle attività di Amministrazione SICAV, attualmente svolte dalle seguenti strutture:

- Settore Amministrativo SICAV;
- Ufficio Contabilità e Flussi SICAV;
- Ufficio Gestione Eventi SICAV.



In relazione a quanto precede, i rapporti di lavoro dei dipendenti attualmente assegnati alle unità organizzative di *UBI Sistemi e Servizi* di cui sopra proseguiranno a decorrere dalla data di efficacia dell'operazione, con la stessa *UBI Sistemi e Servizi*.

### Art. 3

#### *Ricollocazione professionale*

Nei casi di riqualificazione e ricollocazione professionale, si conferma l'impegno ad attribuire compiti e mansioni consoni e congruenti alle qualifiche e attitudini del personale in questione, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio umano e professionale presente, fermo restando l'impegno dell'Azienda a prevedere, ove necessario, idonei percorsi di formazione e riconversione professionale a supporto, secondo quanto indicato nel successivo articolo.

### Art. 4

#### *Formazione e riqualificazione professionale*

Nell'ottica di valorizzare il patrimonio umano e professionale, verrà data particolare rilevanza ai percorsi di formazione per il personale interessato da processi di riconversione professionale.

Il piano di riqualificazione e formazione si articolerà secondo i seguenti criteri guida:

- modularità di ciascun percorso per rendere flessibile la fruizione dei singoli corsi in base alle professionalità di partenza e alle competenze già possedute dai partecipanti;
- programmazione di interventi di formazione tecnica e formazione comportamentale per facilitare il raggiungimento dell'autonomia nell'esercizio del ruolo, tenuto anche conto di eventuali specifiche richieste del lavoratore;
- periodi di affiancamento operativo.

A tali fini, le Parti riconoscono la centralità e funzionalità della formazione a supporto dei processi di riconversione e riqualificazione professionale e confermano, al riguardo, la volontà di accedere agli specifici finanziamenti pubblici e di settore, in forza del presente accordo ovvero, ove previsto, previa sottoscrizione di accordo in sede aziendale.

### Art. 5


#### *Mobilità territoriale*

Viene confermata la massima attenzione al fine di contenere, per quanto possibile, la mobilità territoriale, adottando soluzioni che tengano anche in considerazione le particolari situazioni personali e familiari, che saranno valutate in modo approfondito.

*UBIS*, anche in funzione delle attuali e future esigenze organizzative e produttive, individuerà soluzioni per la riallocazione del Personale interessato nelle unità organizzative della stessa in via prioritaria sul polo di Milano e, in subordine, sui poli di Bergamo e Brescia. *UBIS* si dichiara inoltre disponibile ad esaminare le eventuali richieste presentate dai lavoratori per la ricollocazione sugli altri diversi poli territoriali della stessa.

*UBIS* conferma comunque l'impegno - anche in relazione ad eventuali successive necessità di dislocazione di nuove attività sul polo di Milano - ad individuare soluzioni per la ricollocazione presso lo stesso di almeno il 50% delle Risorse interessate, nelle quali saranno ricomprese le Risorse con rapporto a tempo parziale al momento della ricollocazione e quelle che beneficiano dei permessi di cui alla legge 104/1992.

Saranno inoltre valutate le richieste di avvicinamento alla residenza presentate per iscritto dalle Risorse interessate da processi di ricollocazione secondo le previsioni di cui sopra e l'azienda riserverà particolare



attenzione a quelle riferite al personale interessato dalla presente operazione che risulti, successivamente alla ricollocazione, in servizio da almeno 18 mesi presso unità organizzative sui Poli di Bergamo e Brescia.

\*\*\*\*\*

UBIS e le competenti strutture di Capogruppo procederanno ad avviare colloqui con tutto il Personale interessato dai processi di ricollocazione professionale a partire dal corrente mese di febbraio, anche al fine di individuare le più idonee soluzioni gestionali.


Art. 6  
Incontri di verifica

Su richiesta delle OO.SS. le parti si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di verificare lo stato di attuazione del presente accordo con particolare riferimento alla formazione e ai processi di ricollocazione e riqualificazione professionale.

Art. 7  
Disposizioni finali

Con la stipula del presente Accordo le Parti si danno atto, con l'espletamento della procedura contrattualmente prevista, della conformità alle previsioni in materia del CCNL.

Letto, approvato, sottoscritto.

  
\_\_\_\_\_  
UBI SISTEMI E SERVIZI

    
\_\_\_\_\_  
ALGRI